

STATUTO

A.S.D. GRUPPO SPORTIVO SORDI TORINO

ART. 1 COSTITUZIONE

Il 29 gennaio 1929 nella ricorrenza dell'annuale Festa dei Sordi (San Francesco di Sales, protettore dei Sordi), per volontà di un gruppo di sportivi sordoparlanti si è costituita un'Associazione Sportiva denominata : U.S.S.T. (Unione Sportiva Sordomuti Torinesi), che il 9 aprile 1950, dopo gli eventi bellici, prese il nome di G.S.S.T. (Gruppo Sportivo Sordoparlanti Torino).

Il 26 gennaio 2010 è stata modificata la propria denominazione in Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Sportivo Sordoparlanti di Torino.

In data 21 aprile 2012 l'Assemblea straordinaria ha deliberato la nuova denominazione in A.S.D. Gruppo Sportivo Sordi Torino.

ART. 2 DENOMINAZIONE

E' costituita in Torino, Corso Francia n.73, un' Associazione Sportiva Agonistica, Promozionale e Volontaria a norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana e ai sensi degli articoli 36 del Codice Civile, denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Sportivo Sordi Torino" la quale può essere abbreviata in : A.S.D. G.S.S.Torino.

ART. 3 SEDE

L' **A.S.D. Gruppo Sportivo Sordi Torino** ha sede presso la Sezione Provinciale E.N.S. O.N.L.U.S. di Torino.

ART.4 COLORI SOCIALI

I colori sociali dell'Associazione sono: BIANCO, GRANATA, BLU, GIALLO.

Da riportare anche in un unico colore sulla divisa sociale.

ART.5 SCOPO

A) A.S.D. G.S.S.Torino è un'Associazione Agonistica, Promozionale e Volontaria, è apolitica, apartitica e aconfessionale e non ha scopo di lucro.

B) Essa, conseguito il riconoscimento a fini sportivi e volontari, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina delle sezioni sportive, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale, educazione fisica dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, promozionale, organizzazione a scopo benefico.

Il Sodalizio è altresì tenuto allo svolgimento di attività didattica, per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede, sussistendone i presupposti.

C) L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative e si deve avvalere di prestazioni volontarie.

L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo per assicurare il regolare funzionamento della struttura e qualificare e specializzare le sue attività.

D) L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I., C.I.P., F.S.S.I. nonché agli altri statuti e regolamenti di tutte le Federazioni Italiane o Enti di Promozione cui intenderà affiliarsi, s' impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

ART. 6 FINALITA'

Finalità principale dell'Associazione è la proposta costante della pratica sportiva alle persone sorde di ogni censo, volontarie, età, razza, appartenenza etnica o religiosa, quale strumento pedagogico ed educativo perseguito attraverso l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche e a carattere competitivo nelle varie discipline sportive praticate dall'attuale Federazione del Movimento Sportivo dei Sordi, del Comitato Italiano Paraolimpico e l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle medesime discipline. L'Associazione si propone altresì, di organizzare attività promozionali, giovanili, volontarie, aperte a tutti e finalizzare alla promozione sociale della persona umana e al miglioramento della qualità di vita, impegnandosi affinché, nell'area sociale in cui opera, vengano istituiti servizi stabiliti per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva. L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, l'organizzazione di eventi sportivi, manifestazioni, tornei.

ART. 7 SOCI

- A) Possono essere soci tutti i sordi residenti a Torino, nella Provincia, nella Regione Piemonte, in Italia, stranieri e anche le persone udenti che nutrono dei sentimenti di particolare simpatia nei confronti dello sport silenzioso torinese. Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. La qualità di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
- B) L'A.S.D. Gruppo Sportivo Sordi Torino, ha le seguenti categorie di soci:
- * SOCI ONORARI
 - * SOCI BENEMERITI
 - * SOCI EFFETTIVI ORDINARI
 - * SOCI AGGREGATI (Minori di 15 anni).
- C) - SOCI ONORARI sono nominati dal Consiglio Direttivo per nomina a tutti coloro che hanno superato i 25 anni di quota sociale.
- SOCI BENEMERITI sono nominati dal Consiglio Direttivo per nomina dell'Assemblea a coloro che abbiano offerto somme rilevanti.
 - SOCI EFFETTIVI ORDINARI sono coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
 - SOCI AGGREGATI (Minori di 15 anni) sono coloro che hanno la gratuità della quota sociale, quelli che intendono pagare la quota sociale hanno diritto all'anzianità.
- D) La qualità di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i soci minorenni votano accompagnati da un genitore o dal tutore.
- E) Le quote per le categorie di tutti i soci sono stabilite dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e riportate sul regolamento interno.
- F) I soci dell'A.S.D. Gruppo Sportivo Sordi Torino sono tenuti alla conoscenza e all'osservanza dello Statuto e del Regolamento Interno, al rispetto e alla lealtà nei confronti del Consiglio Direttivo, dei dirigenti e di tutti i soci ed al rispetto dei principi di apoliticità, apartiticità e di aconfessionalità.

ART. 8 DIRITTI DEI SOCI

1) Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con i versamenti della quota sociale annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari penali in corso di esecuzione. I soci che hanno rassegnato le dimissioni entro il 15 dicembre dell'anno in corso, non hanno diritto di voto nell'anno successivo, nè a partecipare alle assemblee.

Il Consiglio Direttivo delibera l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'Assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

2) Ogni socio non può essere rappresentato da un altro socio in assemblea elettiva, per mezzo di una delega scritta.

3) Il socio può rassegnare in qualsiasi momento le dimissioni, esse devono essere presentate al Presidente dell'A.S.D. Gruppo Sportivo Sordi Torino, per iscritto a pena di loro nullità. Il pagamento della quota sociale è dovuto in ogni caso per tutto l'anno in corso.

4) Tutti i soci hanno diritto ad intervenire a qualsiasi manifestazione sociale, organizzata dall'A.S.D. Gruppo Sportivo Sordi Torino ed a partecipare all'Assemblea Ordinaria o Straordinaria con facoltà di parola, nei limiti degli argomenti scritti nell'Ordine del Giorno. Il diritto di voto è riservato esclusivamente ai soci.

ART. 9 DOVERI DEI SOCI

I soci dell'A.S.D. Gruppo Sportivo Sordi Torino sono tenuti alla conoscenza e all'osservanza dello Statuto e del Regolamento Interno, al rispetto e alla lealtà nei confronti dell'A.S.D. Gruppo Sportivo Sordi Torino, dei Dirigenti, degli altri soci ed al rispetto dei principi di apartiticità, di apoliticità e di aconfessionalità.

ART. 10 SANZIONI

1) I soci che vengono meno all'osservanza dei doveri di cui all'articolo precedente, sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- Ammonizione
- Sospensione
- Radiazione

- 2) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, di osservare le norme di correttezza nei rapporti associativi e di corrispondere le quote associative. A carico dei trasgressori, il Consiglio Direttivo può adottare tre provvedimenti disciplinari.
- 3) L'Ammonizione consiste in una nota scritta di biasimo e viene inflitta in caso di mancanza grave.
- 4) La Sospensione comporta la perdita dei diritti associativi. Essa viene inflitta al socio in confronto al quale siano stati adottati nello stesso anno, tre provvedimenti disciplinari di ammonizione; che abbia commesso gravi infrazioni dell'art. 9 del presente Statuto; nei confronti del quale sia stato adottato da parte delle Federazioni provvedimento analogo; che in veste di atleta, nel corso di una gara si sia comportato in una maniera da ledere il prestigio dell'A.S.D. Gruppo Sportivo Sordi Torino.
- 5) La carica di socio si perde per : dimissioni, radiazione, morosità, scioglimento dell'Associazione. Il socio può essere radiato quando ponga in essere, comportamenti gravi che provocano danni materiali e morali all'immagine dell'Associazione. Tutti i provvedimenti disciplinari sono disposti dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Contro i provvedimenti suddetti, il socio può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri. I ricorsi devono essere presentati per iscritto entro 30 giorni dalla data di comunicazione di provvedimento.

ART. 11 QUOTE SOCIALI

- 1) Il Socio può rassegnare le dimissioni in qualsiasi momento. Le dimissioni devono essere presentate al presidente dell'A.S.D. Gruppo Sportivo Sordi Torino per iscritto entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno in corso, a pena di loro nullità. Il pagamento delle quote sociali è dovuto, in ogni caso, per tutto l'anno in corso, coloro che non rispetteranno tale regolamento, si procederà per via legale.
- 2) Tutti i Soci: atleti e dirigenti del Consiglio Direttivo e delle sezioni, hanno l'obbligo di corrispondere la rispettiva quota sociale entro la fine di marzo dell'anno in corso. Il mancato pagamento della quota sociale entro predetto termine, comporta la perdita di tutti i diritti associativi.
I Soci effettivi , onorari, benemeriti, devono pagare le quote sociali entro la fine di giugno dell'anno in corso.
- 3) I Soci dimissionari possono essere riammessi, su domanda scritta, con le modalità dell'approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 12 ORGANI

Gli Organi sono:

- ASSEMBLEA DEI SOCI
- PRESIDENTE
- CONSIGLIO DIRETTIVO
- CONSIGLIO ONORARIO
- COLLEGIO DEI REVISORI
- COLLEGIO DEI PROBIVIRI
- VOLONTARIATO

ART. 13 ASSEMBLEA DEI SOCI

- 1) L'Assemblea Ordinaria dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è convocata dal Presidente una volta l'anno, normalmente per l'ultima domenica del mese di gennaio di ogni anno, come vuole la ricorrenza del patrono dei sordi: San Francesco di Sales e anniversario di Fondazione dell'A.S.D. Gruppo Sportivo Sordi Torino.
- 2) La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione mediante l'invio di lettera, a mano o per posta, e l'affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere: il giorno, l'ora, il luogo, in prima e in seconda convocazione e soprattutto l'ordine del giorno.
- 3) Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i Soci e con piena capacità giuridica, i minorenni con l'accompagnamento di un genitore o dal tutore, aventi diritto purché in regola con i pagamenti delle quote associative.
- 4) L'Assemblea Ordinaria, o straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione con qualsiasi numero di soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.
- 5) L'Assemblea Ordinaria approva la relazione morale e finanziaria con relativo bilancio consuntivo e delibera su quanto altro è posto all'ordine del giorno.
- 6) L'Assemblea ordinaria e straordinaria è valida se costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci e delibera con la maggioranza della metà più uno dei presenti. In seconda convocazione è valida per qualsiasi sia il numero dei soci presenti e delibera con la maggioranza di essi. Per la modifica dello Statuto, lo scioglimento

dell'Associazione, la nomina dei liquidatori, l'Assemblea Straordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la presenza dei soci.

La maggioranza della votazione è effettuata con la metà più uno dei presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora.

- 7) Le votazioni avvengono per alzata di mano, per l'elezione delle cariche sociali avvengono a mezzo di scrutinio segreto. In quest' ultimo caso sono nominati dall'assemblea tra i soci un presidente, tre scrutatori e un segretario.
- 8) Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria vengono redatte in apposito libro dal segretario dell'Assemblea con la firma del Presidente e degli scrutatori. Il Presidente, il segretario e gli scrutatori hanno obbligo di verificare le dichiarazioni dei candidati alle elezioni del Consiglio Direttivo dell'A.S.D. Gruppo Sportivo Sordi Torino.

ART. 14 PRESIDENTE E IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Qualsiasi socio effettivo può presentarsi come candidato alla carica di Presidente purché sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Essere socio dell'A.S.D. Gruppo Sportivo Sordi Torino da almeno due anni (24 mesi completi).
- b) Essere convenientemente istruito.
- c) Non avere a carico condanne penali.

ART. 15 SOCI CONSIGLIO DIRETTIVO

I soci candidati al Consiglio Direttivo, devono possedere gli stessi requisiti di cui all'art.14 precedente e aver rilasciato per iscritto, il loro formale impegno di collaborazione.

ART. 16 SOCI CANDIDATI PRESIDENTE E CONSIGLIO DIRETTIVO

I soci candidati alla carica di Presidente o Consigliere devono lasciare per iscritto il loro impegno e la loro fedeltà, prima della data di elezione, NEI TERMINI PRESCRITTI DAL REGOLAMENTO INTERNO al Consiglio Onorario che deve controllare e confermarne la validità.

ART. 17 CARATTERISTICHE FONDAMENTALI PRESIDENTE

Il Presidente deve essere persona sorda, ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. E' eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 4 anni, egli presiede all'Assemblea del Consiglio Direttivo e ne prevede la convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Deve rendere conto del proprio operato al Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza e o temporaneo impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

ART. 18 CARATTERISTICHE FONDAMENTALI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo deve essere a maggioranza composto da persone sorde ed è organo esecutivo gestionale dell'Associazione ed è eletto, insieme al Presidente, dall'Assemblea dei soci ogni 4 anni. Esso è composto da un minimo di 7 membri:

1. PRESIDENTE
2. N° 6 CONSIGLIERI DI CUI POTRANNO AVERE LA CARICA DI:
 - VICE PRESIDENTE
 - DIRETTORE GENERALE
 - TESORIERE
 - CONSIGLIERE RAPPRESENTE ATLETA
 - CONSIGLIERE RAPPRESENTE TECNICO
3. DELEGATO ENS PROV. DI TORINO (non avente diritto di voto durante riunione C. D.)

Ivi compreso il Presidente dell'Associazione che ne è membro di diritto. All'interno del Consiglio Direttivo, sarà nominato un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere Amministratore. Il C.D. può nominare altresì altre figure, anche esterne al Consiglio stesso, purché siano soci e ritenuti utili per il buon funzionamento dell'Associazione. Al Presidente che ha la rappresentanza legale dell'A.S.D. Gruppo Sportivo Sordi Torino, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo (escluso il tesoriere). I Componenti del C. D. non possono ricoprire la medesima carica presso altre società o associazioni sportive, nell'ambito del movimento sportivo dei sordi.

ART. 19 NUMERO ELETTI

Se il numero degli eletti supera il numero dei posti disponibili , in caso di parità di voti, si affiderà l'incarico al socio più anziano di tesseramento dell'A.S.D. Gruppo Sportivo Sordi Torino, in quest'ultimo fosse uguale conta l'anzianità.

ART. 20 POTERI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al C.D. competono in particolare:

- Le decisioni inerenti alle spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale per la gestione dell'Associazione;
- Le decisioni relative all'attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- Le decisioni inerenti al coordinamento dei collaboratori, gestione volontari.
- La redazione annuale e la presentazione in Consiglio Direttivo, entro il mese di dicembre di ogni anno, del rendiconto economico e finanziario delle attività svolte nel corso dell'esercizio anno in corso unitamente al bilancio preventivo dell'anno successivo;
- La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno solare;
- La decisione dell'importo della quota sociale;
- La facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal C. D. stesso.
- La redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto, da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea di soci;
- La delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- Ed ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

ART. 21 RIUNIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi, per un totale di circa 4 volte all'anno, oppure ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

ART. 22 DIREZIONE E CONTROLLO

Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

ART. 23 SOSTITUZIONI

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o temporaneo impedimento ed in tutte le mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

ART. 24 SEGRETARIO

Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e corrispondenza. Provvede alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predispone e conserva i relativi contratti e ordinativi. Attende infine alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze del Consiglio Direttivo e delle varie Assemblee, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le Federazioni affiliate.

ART. 25 TESORIERE

Il Tesoriere presiede la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo Il tesoriere tiene il rendiconto annuale in termini economici e finanziari, e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Egli provvede altresì, alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo Al tesoriere spetta anche la funzione periodica del controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca crediti/debiti, esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Il Presidente, ha la facoltà di prelevare o depositare i fondi dell'Associazione, presso la banca o l'ufficio postale, ove è depositato il patrimonio. Il conto bancario o postale, dovrà essere intestato al Presidente e al tesoriere come delegante oppure ad un componente del Consiglio Direttivo, gli intestatari potranno operare singolarmente.

ART. 26 DIRETTORE SPORTIVO

A uno dei sei consiglieri, può essere affidata la carica di Direttore Sportivo Generale, con mansioni, anche esse, specificate nel Regolamento Interno.

ART. 27 ASSENZA - CONSIGLIO DIRETTIVO

Un membro dell'Associazione che mancasse a più di n.3 riunioni del Consiglio Direttivo, consecutivamente e senza darne avviso al Presidente, subirà il decadimento della carica in corso.

ART. 28 DECADENZA CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In caso il Presidente o, in caso suo impedimento, il Vice Presidente, o in subordine il Consigliere più Anziano, dovrà convocare l'Assemblea Straordinaria entro 15 giorni, e da tenersi entro i successivi 30 giorni, curandone l'ordinaria amministrazione.

ART. 29 DIMISSIONI PRESIDENTE

Qualora il Presidente dovesse dimettersi, il Consiglio Direttivo nelle persone dei suoi membri, rimarranno in carica per affari di ordinaria amministrazione e nei limiti del bilancio preventivo, già approvato con la durata massima di 6 mesi.

Dopodichè si convocherà l'assemblea straordinaria elettiva e si rifarà la votazione sia del Presidente che del Consiglio Direttivo.

ART. 30 MINORANZA MEMBRI

Qualora, oltre al Presidente, venissero a mancare altri tre membri del Consiglio Direttivo, i rimanenti membri, trovandosi in minoranza, dovranno provvedere alla convocazione, con l'aiuto del Consiglio Onorario entro 30 giorni, dell'Assemblea Straordinaria per la nomina del nuovo Presidente e conseguentemente del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 31 RIUNIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Ordinariamente il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni 3 mesi. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno 4 dei suoi componenti compreso il Presidente. Le delibere sono a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, sono redatti dal Segretario, sono riportati su apposito registro e sottoscritti dai presenti oltreché dallo stesso Segretario.

ART. 32 CARICHE ONORIFICHE

Tutte le cariche del Consiglio Direttivo sono onorifiche.

ART. 33 COMMISSARIO

Qualora gli organi dell'Associazione non siano costituiti per qualsiasi ragione, oppure vengano a trovarsi nell'impossibilità di funzionare, l'Assemblea Straordinaria dei Soci provvederà a nominare un Commissario sordo, eletto solo dai soci paganti, per un periodo di tempo necessario ma che non superi i 6 mesi.

ART. 34 SOSTITUZIONE MEMBRI

Il Presidente ha la facoltà di sostituire il membro decaduto (di cui all'art. 28) o che per un qualsiasi motivo si fosse dimesso, il posto è attribuito al candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto.

ART. 35 CONSIGLIO ONORARIO

Il Consiglio Onorario è formato da un Presidente Onorario e Consiglieri Onorari che vengono eletti dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo tra quelle persone che si siano rese particolarmente benemerite nei confronti dell'A.S.D. Gruppo Sportivo Sordi Torino. Essi possono partecipare, con voto deliberativo, alle sedute del Consiglio Direttivo.

Le nuove candidature a socio effettivo devono essere valutate ed accettate sotto responsabilità come all'art. 14 e art. 16.

ART. 36 VOLONTARIATO

Il Volontariato è un gruppo di persone composto da sordi e udenti. Serve per promuovere la crescita della cultura a livello sportivo e della solidarietà del nostro sodalizio nei vari ambiti della Società, attraverso lo sviluppo ed il consolidamento degli enti senza fini di lucro ed, in particolare, delle Organizzazioni di Volontariato.

ART. 37 COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; dura in carica 4 anni. Nella prima riunione utile i revisori eleggono il loro Presidente. Il Collegio dei Revisori attende alla sorveglianza dell'amministrazione, all'esame dei libri contabili e fa relazioni all'Assemblea sull'andamento della gestione amministrativa. Gli sono devoluti i poteri e le attribuzioni per legge per i Collegi Sindacali, anzi, ha il compito di esprimere pareri sul bilancio preventivo e il conto consuntivo.

ART. 38 COLLEGIO PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi senza cariche dirigenziali nell'Associazione. Sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposte dei soci. Giudica le vertenze sorte nell'ambito dell'associazione ART 10 COMMA 5 e che interessino uno o più soci nelle quali si sia già espresso il Consiglio Direttivo. Il termine per ricorrere al Collegio è di 30 giorni dalla notifica del provvedimento per iscritto emesso dal Consiglio Direttivo. Decide inoltre, in unica istanza, in ordine all'interpretazione dello Statuto, nonché sui conflitti di competenza tra gli organi dell'Associazione. Si riunisce anche su richiesta di almeno uno dei soci interessati alla vertenza, oppure su richiesta di un componente del Consiglio Direttivo. Decide , a maggioranza, dopo aver ascoltato le parti. Il collegio dei probiviri quando riceve un ricorso da parte del socio colpito da provvedimento disciplinare deciso dallo stesso Consiglio Direttivo, lo esamina nei modi che ritiene più opportuni e può confermare o modificare o annullare il procedimento medesimo.

ART. 39 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'A.S.D. Gruppo Sportivo Sordi Torino è costituito dalle quote sociali, di iscrizione, e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci, da

eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici, e da eventuali beni mobili o immobili, di proprietà dell'Associazione o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi degli Enti o Associazioni, dai lasciti o donazioni, dai proventi derivati dalle attività organizzate dall'Associazione.

ART. 40 ANNO SOCIALE

L'anno solare e l'esercizio finanziario iniziano il 01/01 e terminano il 31/12 di ciascun anno.

ART. 41 LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'A.S.D. Gruppo Sportivo Sordi Torino è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, nel qual caso il numero dei soci divenisse inferiore a dieci. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi. In caso dello scioglimento dell'A.S.D. Gruppo Sportivo Sordi Torino, il suo patrimonio verrà dato in custodia alla Sezione Provinciale dell'Ens Onlus di Torino in particolare solo del bilancio dell'attività sportiva e la destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di atleti del movimento sportivo silenzioso torinese che perseguono finalità sportive fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 42 REGOLAMENTO INTERNO

Le norme esecutive del presente Statuto saranno raccolte in apposito Regolamento Interno che verrà redatto dal Consiglio Direttivo e Onorario e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci.